

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 15 aprile 2026 (1 BvL 5/21),  
sulla parziale incompatibilità con il diritto al minimo vitale dei sussidi sociali per  
i richiedenti asilo**

29/05/2026

Il primo Senato del Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha in buona parte rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata da un tribunale della previdenza sociale (*Sozialgericht*) con riferimento ad alcune disposizioni della legge sulle prestazioni sociali per i richiedenti asilo (*Asylbewerberleistungsgesetz* - AsylbLG).

Secondo il giudice rimettente, l'importo del sussidio sociale previsto dalla legge in favore dei richiedenti asilo soggiornanti al di fuori dei centri di accoglienza e in determinate condizioni di bisogno risultava insufficiente a garantire loro il minimo vitale (*Existenzminimum*), e quindi lesivo dello stesso principio della dignità umana posto dall'art. 1 della Legge fondamentale (LF), letto in combinato disposto con il principio dello Stato sociale (art. 20, comma 1, LF). La questione si riferiva in particolare all'importo applicabile dal settembre 2018 all'agosto 2019 per il livello di fabbisogno standard (*Regelbedarfsstufe*) di adulti *single* e di minori di età compresa tra i 7 e i 14 anni soggiornanti in Germania da meno di 15 mesi.

Il BVerfG ha riconosciuto al legislatore un duplice margine di discrezionalità nel configurare le prestazioni sociali in favore dei richiedenti asilo. Il legislatore può innanzitutto modulare tali prestazioni sulla base della durata del soggiorno e può ragionevolmente collegare a una minore durata – che può essere presa come indice della natura temporanea del soggiorno – un minor fabbisogno. In secondo luogo, il BVerfG distingue tra due componenti dell'*Existenzminimum*: una destinata a garantire l'esistenza fisica della persona, l'altra invece funzionale alla “partecipazione alla vita sociale”. Se nel determinare la prima componente il legislatore gode di un margine di discrezionalità ristretto, con riferimento alla seconda il margine si fa più ampio. Resta comunque fermo l'obbligo del legislatore di considerare eventuali variazioni degli indici usati come base di calcolo per la prestazione.

Alla luce di questi criteri, l'importo del sussidio sociale oggetto delle censure del giudice rimettente risulta oggettivamente conforme al diritto al minimo vitale garantito dall'art. 1, comma 1, letto in combinato disposto con l'art. 20, comma 1, LF. Le prestazioni in questione non appaiono infatti manifestamente inadeguate a garantire l'esistenza fisica della persona, la possibilità di intrattenere relazioni interpersonali e un minimo di partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Non ha invece superato il vaglio del giudice costituzionale l'omesso adeguamento delle prestazioni alle variazioni dell'indice statistico (*Einkommens- und Verbrauchsstichprobe* - EVS) usato come base di calcolo. L'importo delle prestazioni nel 2018 era ancora calcolato sulla base dell'indice risalente al 2008, quando la versione più aggiornata risaliva al 2013. Ciò comportava una decurtazione del sussidio mensile di 15 o di 30 euro a seconda del livello di fabbisogno e tale situazione si è protratta fino alle modifiche entrate in vigore nell'agosto del 2019.

Il BVerfG si è tuttavia limitato a dichiarare le disposizioni incompatibili con la Legge fondamentale, senza dichiararne anche la nullità, e ha contestualmente emanato un'ordinanza di mantenimento in vigore delle disposizioni di legge (*Anordnung der Fortgeltung der Regelungen*) affrancando così il legislatore dall'obbligo di un adeguamento retroattivo delle prestazioni.

Nella pronuncia si legge che la decisione è stata presa con voti contrari, ma non ne viene specificato il numero né è presente un'opinione separata.

\*\*\*

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

*Edoardo Caterina*